



ALCUNE NOTE INFORMATIVE SINTETICHE SUI TFA E SULLA RIFORMA DELLA FORMAZIONE

Come si diventerà insegnanti

di Fabrizio Reberschegg

Il Decreto Ministeriale 249 del 10 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2011 così dispone:

I) La formazione iniziale a regime (per coloro che intendono affrontare il percorso universitario per l'abilitazione all'insegnamento - durata 5-6 anni)

Sono previsti tre diversi percorsi (infanzia/primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) con due diverse modalità di formazione iniziale (e conseguimento dell'abilitazione).

Scuola primaria e scuola dell'infanzia

Il percorso consiste in una **laurea magistrale quinquennale** a ciclo unico al cui termine si consegue l'abilitazione per entrambi gli ordini di scuola. L'accesso alla laurea magistrale a ciclo unico è a numero programmato con prove di accesso da definire con specifico Decreto del Ministro. **Questo percorso è già stato attivato a partire dall'anno accademico 2011/2012.**

Scuola secondaria di I e II grado

Il percorso è costituito da:

- **specifiche lauree magistrali biennali** (una per ogni classe di concorso della scuola secondaria di I o di II grado) o diplomi accademici di II livello, per le discipline artistiche, musicali e coreutiche con prova di accesso e numero programmato definiti con Decreto del Ministro. Potranno sostenere l'esame di ammissione solo coloro che avranno acquisito nel percorso accademico precedente (laurea o diploma accademico di I livello) crediti formativi universitari o accademici (CFU o CFA) in specifici settori disciplinari
- **un successivo Tirocinio formativo attivo (TFA) della durata di un anno** accademico pari a 60 CFU con esame finale che consente l'acquisizione dell'abilitazione. Per la scuola secondaria di I grado nel decreto 249/2010 sono allegati al regolamento i requisiti di accesso alla prova di ammissione alle lauree magistrali o ai diplomi accademici di II livello e le lauree magistrali o i diplomi accademici di II livello necessari per l'accesso al TFA.

Per la scuola secondaria di II grado, **dopo la definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso che ancora non si vede**, dovrà essere emanato un ulteriore regolamento relativo:

- ai requisiti di accesso alla prova di ammissione alle lauree magistrali o ai diplomi accademici di II livello;
- alle lauree magistrali necessarie per l'accesso al TFA;
- ai percorsi finalizzati alla formazione e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.

Per le discipline artistiche e musicali della scuola secondaria di II grado non è previsto un regolamento ma un semplice decreto del Ministro che individuerà le tabelle dei corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale. Le specifiche lauree magistrali o diplomi accademici di II livello dovranno essere attivate a partire dall'anno accademico 2011/2012, ma **siamo ancora nelle more della revisione delle classi di concorso. Si reputa realistico immaginare che le nuove classi di concorso potranno venire alla luce alla fine del 2012. Per il momento rimangono inalterate le vecchie classi di concorso.**

La specializzazione per il sostegno

La specializzazione per il sostegno, riservata al personale abilitato, si consegue esclusivamente presso le Università con corsi di almeno 60 CFU le cui caratteristiche sono definite nel regolamento di ateneo di ciascuna università in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro. L'accesso è a numero programmato con prove selettive.

II) La fase transitoria (quella dedicata a chi ha già i titoli di laurea, a chi è nelle graduatorie di terza fascia, a chi è in possesso di una abilitazione ed intende prenderne un'altra). Tale fase prevede solo un anno di TFA su contingenti triennali definiti dal MIUR. Di fatto i TFA annuali avrebbero, nella situazione attuale, una validità transitoria per soli tre anni.

L'art. 15 del DM 249/2010 prevede l'abilitazione con la sola frequenza del TFA per alcune specifiche categorie di laureati/diplomati dell'AFAM con le seguenti modalità:

Accesso diretto

Sono ammessi direttamente al TFA, senza sostenere la prova selettiva, coloro che avevano già ottenuto l'iscrizione alle SSIS e avevano sospeso la frequenza. E' previsto anche il riconoscimento di crediti.

E' stato stralciato nel testo definitivo l'accesso diretto per coloro che avevano compiuto un dottorato presso le università.

Accesso in deroga

Hanno permanentemente diritto ad accedere al TFA, previo esame d'ammissione, anche coloro che:

- alla data di entrata in vigore del regolamento, sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
- alla data di entrata in vigore del regolamento o per l'anno accademico 2010-2011, siano iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente punto. Qui la norma appare evidentemente in contrasto con la realtà poiché si dovrebbe fare riferimento anche all'anno accademico 2011-2012

TFA - Attivazione

Il regolamento (Art. 15 comma 27) indica l'anno accademico 2011/12 per l'adeguamento dei regolamenti accademici alla nuova normativa.

TFA - Esame di ammissione

L'accesso al TFA è a **numero programmato con prove di accesso:**

- **test preselettivo** unico sul territorio nazionale (superato con un punteggio di almeno 21/30) su conoscenze disciplinari e comprensione della lingua italiana;
 - **prova scritta a domande aperte** relative alle discipline oggetto di insegnamento, definita dalle Università/Istituzioni AFAM (superata con un punteggio di almeno 21/30);
 - **prova orale** (superata con un punteggio di almeno 15/20).
- Ai fini della graduatoria per l'accesso è previsto, in aggiunta al risultato delle prove (**se superate**), il riconoscimento di un punteggio:
- **per i servizi di insegnamento** (almeno 360 giorni) attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (a partire da 4 punti)
 - **per il Dottorato di ricerca attinente la classe di abilitazione** o le discipline incluse nella stessa (6 punti)
 - **per almeno 2 anni di attività di ricerca attinenti la classe di abilitazione** o le discipline incluse nella stessa (4 punti)
 - **per il percorso di studi** (fino a 4 punti)
 - **per il voto della tesi** (fino a 4 punti)
 - **per pubblicazioni o altri titoli accademici** (almeno 60 CFU) attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (fino a 4 punti).

Il servizio di almeno 360 giorni dà anche diritto ad un riconoscimento di 19 crediti per le attività di tirocinio a scuola e le didattiche disciplinari.

Abilitazione in deroga per la scuola primaria e dell'infanzia

Le facoltà che attivano le lauree magistrali a ciclo unico per la scuola primaria e dell'infanzia possono attivare **percorsi formativi** (qui si cambia nome ai TFA, ma di fatto sono la stessa cosa) per l'acquisizione dell'abilitazione riservati ai maestri diplomati per i quali è mantenuta la validità del titolo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di III fascia. L'accesso avviene con il superamento di prove selettive analoghe a quelle del TFA (test preselettivo unico sul territorio nazionale, prova scritta e prova orale definite dalle Università). Il percorso corrisponde a 60 CFU finalizzati al rafforzamento delle competenze e si conclude con un esame finale abilitante.

III) Validità degli attuali percorsi abilitanti

Gli iscritti alla laurea in scienze della Formazione primaria, ai Corsi accademici di II livello ad indirizzo didattico attivati presso le accademie (DM 82/04) ed i conservatori (DM 137/07) concludono regolarmente i corsi con il conseguimento del titolo finale abilitante per gli insegnamenti/classi di concorso alle quali sono stati ammessi.

È prevista anche la proroga degli attuali supervisor del tirocinio di scienze della Formazione primaria.

continua a pagina 8